



CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



San Damiano d'Asti - sede: p.za Libert  n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it – Indirizzo E-mail: segreteria@comune.sandamiano.at.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66

OGGETTO:
**APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" -
ANNO 2025**

L'anno **duemilaventiquattro**, addi **sedici**, del mese di **dicembre**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalit  prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali in seduta PUBBLICA ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
TOSO Manuela	PRESIDENTE	X	
MIGLIASSO Davide	SINDACO	X	
TORCHIO Flavio	CONSIGLIERE	X	
GUELFO Martina	CONSIGLIERE	X	
OMEDE' Valter	CONSIGLIERE	X	
CANTA Piera in Monticone	CONSIGLIERE	X	
BALSAMO Laura	CONSIGLIERE		X
FRANCO Mario	CONSIGLIERE	X	
MONTICONE Andrea	CONSIGLIERE	X	
PACE Osvaldo	CONSIGLIERE		X
ROSSO Ester	CONSIGLIERE	X	
MANZATO Antonio	CONSIGLIERE	X	
MARCHISIO Alessandro	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	2

Assiste alla seduta in videoconferenza, collegato da remoto, il Segretario Generale **Dott.ssa Sonia ZEROLI**.

La Presidente **TOSO Manuela**, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 10 dell'ordine del giorno.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dà la parola al Sindaco.

Vista la proposta del Responsabile Finanziario;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visti:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la Delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che sono individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre dall'anno 2021 e che, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Considerato che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25/05/2020, è stato approvato il Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU);

Preso atto che l'obbligo di redazione e trasmissione del prospetto di cui al comma 757 è stato negli anni rinviato fino all'attuale decorrenza del 1 gennaio 2025 ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.Lgs n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170 del 2023;

Ritenuto di approvare per l'anno 2025 le medesime aliquote Imu approvate per l'anno di imposta 2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2023, come di seguito specificato:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 5,00 ‰;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- immobili del gruppo catastale “D1-D2-D3” immobili produttivi utilizzati dal proprietario: 9,40 ‰;
- immobili del gruppo catastale “D1-D2-D3” immobili produttivi non locati: 10,60‰;
- immobili del gruppo catastale “D5-D8” immobili produttivi: 10,60‰;

- aree fabbricabili produttive: 10,60‰;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 ‰;
- Aliquota per altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli: 10,00 ‰

Considerato che il Responsabile del Servizio, in merito all'adozione del presente provvedimento, a valere sulla sua proposta, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, in merito all'adozione del presente provvedimento, a valere sulla sua proposta, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui richiamate al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare per l'anno 2025, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come da allegato prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art.1 legge n. 160/2019 elaborato mediante l'applicativo informatico presente sul Portale del Federalismo Fiscale denominato "Allegato - **Prospetto aliquote IMU 2025**";

2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda allo specifico Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25/05/2020;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 15 e successivi, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

4. di dare atto che si provvederà, entro il 14 Ottobre per la pubblicazione da parte del MEF entro il 28 Ottobre, alla trasmissione definitiva attraverso il Portale Federalismo Fiscale del prospetto denominato "Allegato - Prospetto aliquote IMU 2025" redatto sul portale stesso e approvato con la presente Deliberazione indicando gli estremi della delibera di adozione e attestando che ne è parte integrante;

5. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 stante la propedeuticità all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco,

con voti favorevoli e unanimi legalmente espressi, su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui richiamate al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare per l'anno 2025, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come da allegato prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art.1 legge n. 160/2019 elaborato mediante l'applicativo informatico presente sul Portale del Federalismo Fiscale denominato "Allegato - **Prospetto aliquote IMU 2025**";
2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda allo specifico Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25/05/2020;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 15 e successivi, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;
4. di dare atto che si provvederà, entro il 14 Ottobre per la pubblicazione da parte del MEF entro il 28 Ottobre, alla trasmissione definitiva attraverso il Portale Federalismo Fiscale del prospetto denominato "Allegato - Prospetto aliquote IMU 2025" redatto sul portale stesso e approvato con la presente Deliberazione indicando gli estremi della delibera di adozione e attestando che ne è parte integrante;

Successivamente dichiara, con voti favorevoli ed unanimi, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 stante la propedeuticità all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
TOSO Manuela

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Sonia ZEROLI

Prospetto aliquote IMU - Comune di SAN DAMIANO D'ASTI

ID Prospetto 724 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1%
Terreni agricoli		1%
Aree fabbricabili		1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo	0,94%*
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili a disposizione	1,06%*
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	1,06%*
Aree fabbricabili	- Tipologia: Diverse da residenziali	1,06%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Documento generato il 5/11/2024 alle 13:43:52